ISTITUTO COMPRENSIVO **ARISTIDE GABELLI**
Via Lucca, s.n. · 70127 Bari-S. Spirito · Tel. 080 5336129
email baic84200t@istruzione.it · pec baic84200t@pec.istruzione.it
www.comprensivogabellibari.edu.it
Codice Meccanografico BAIC84200T · Codice Fiscale 93421150728

Prot n (vedi segnatura)

Bari – S. Spirito 31/03/2022

ALLE FAMIGLIE
AL PERSONALE DOCENTE
AL PERSONALE ATA
AL DSGA

Oggetto: Applicazione in ambito scolastico delle disposizioni previste dal decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 - Aggiornamento delle modalità di gestione dei contatti con casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2

Si richiama l'attenzione delle SS.LL. sulla nota del Ministero dell'Istruzione, prot. 410 del 29.3.2022, relativa all'oggetto per la cui lettura esaustiva si rimanda al link: Circolare n. 410 del 29 marzo 2022.

Qui si ritiene opportuno riportare per sommi capi, disposizioni importanti in vigore a partire dal giorno 01/04/2022, con lettura congiunta di diversi dispositivi legislativi allegati alla presente;

- DECRETO LEGGE 24/2022 (VISIONA LINK)
- prot. 2380 Aggiornamento delle indicazioni operative della Regione Puglia – Dipartimento della Salute e del benessere animale, in conseguenza del DL n.24/2022 (VEDI ALLEGATO)
-

ISTITUTO COMPRENSIVO **ARISTIDE GABELLI**
Via Lucca, s.n. · 70127 Bari-S. Spirito · Tel. 080 5336129
email baic84200t@istruzione.it · pec baic84200t@pec.istruzione.it
www.comprensivogabellibari.edu.it
Codice Meccanografico BAIC84200T · Codice Fiscale 93421150728

1. Misure precauzionali per la scuola dell'infanzia In presenza di casi di positività tra i bambini della sezione o gruppo classe l'attività educativa e didattica prosegue in presenza e sono adottate le seguenti misure precauzionali:

	In assenza e fino a tre casi di positività	In presenza di almeno quattro casi di positività
Bambini	Nessuna misura. Solo per i bambini che abbiano superato i sei anni di età è previsto l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico (è consentito l'utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva).	Nessuna misura. Solo per i bambini che abbiano superato i sei anni di età è previsto l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19.
Personale che presta servizio nella sezione o gruppo classe	Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico (è consentito l'utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva).	Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19.

In presenza di almeno quattro casi di positività, nei dieci giorni successivi all'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19, per il personale e per i bambini della sezione, o gruppo classe, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, è prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con una autocertificazione.

ISTITUTO COMPRENSIVO **ARISTIDE GABELLI**
Via Lucca, s.n. · 70127 Bari-S. Spirito · Tel. 080 5336129
email baic84200t@istruzione.it · pec baic84200t@pec.istruzione.it
www.comprensivogabellibari.edu.it
Codice Meccanografico BAIC84200T · Codice Fiscale 93421150728

2. Misure precauzionali per la scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado In presenza di casi di positività tra gli alunni della classe l'attività educativa e didattica prosegue in presenza e sono adottate le seguenti misure precauzionali:

	In assenza e fino a tre casi di positività	In presenza di almeno quattro casi di positività
Alunni	Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico da parte degli alunni che abbiano superato i sei anni di età (è consentito l'utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva).	Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte degli alunni che abbiano superato i sei anni di età per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19.
Personale che presta servizio nella classe	Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico (è consentito l'utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva).	Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19.

In presenza di almeno quattro casi di positività, nei dieci giorni successivi all'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19, per i docenti e per i compagni di classe, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, è prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV2. In questo ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con una autocertificazione. Gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria in isolamento, per via dell'infezione da SARS CoV-2, possono seguire l'attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata su richiesta della famiglia o dello studente, se maggiorenne, accompagnata da specifica certificazione medica attestante le condizioni di salute dell'alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alle attività didattiche. Agli allievi affetti da grave patologia o immunodepressione, qualora nella certificazione prodotta sia comprovata

ISTITUTO COMPRENSIVO **ARISTIDE GABELLI**
Via Lucca, s.n. · 70127 Bari-S. Spirito · Tel. 080 5336129
email baic84200t@istruzione.it · pec baic84200t@pec.istruzione.it
www.comprensivogabellibari.edu.it
Codice Meccanografico BAIC84200T · Codice Fiscale 93421150728

l'impossibilità di fruizione di lezioni in presenza, continua ad essere garantita la possibilità di svolgere le attività didattiche a distanza nei modi adeguati alle specifiche esigenze dell'allievo.

3. Misure precauzionali di carattere generale Si riporta di seguito una ricognizione delle ulteriori disposizioni in vigore e si aggiungono specifici chiarimenti:

• non è consentito accedere o permanere nei locali scolastici se positivi o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°;

• è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;

• non è previsto l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie per lo svolgimento delle attività sportive;

• è consentito svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi compresa la partecipazione a manifestazioni sportive;

• la riammissione in classe dei bambini e degli alunni in isolamento in seguito all'infezione da SARS CoV-2 è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati;

• l'accertamento del caso successivo di positività, idoneo a incrementare il numero complessivo di casi, deve avvenire con un intervallo massimo di cinque giorni dall'accertamento del caso precedente. Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico;

• i Dipartimenti di Prevenzione provvedono sulle disposizioni di carattere sanitario, e continuano a garantire supporto al dirigente scolastico/referente scolastico COVID-19 per l'applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus

OBBLIGO VACCINALE

Inoltre, in riferimento agli **obblighi vaccinali** a carico del personale della scuola, l'art. 4-ter.2 del decreto-legge 44/2021, parimenti introdotto dal decreto-legge 24 del 24 marzo 2022, detta, una disciplina particolareggiata per quanto attiene allo svolgimento della prestazione lavorativa. Si prevede, infatti, al comma 2, che per il personale docente ed educativo "La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni da parte dei soggetti obbligati". Il mancato adempimento

ISTITUTO COMPRENSIVO **ARISTIDE GABELLI**
Via Lucca, s.n. · 70127 Bari-S. Spirito · Tel. 080 5336129
email baic84200t@istruzione.it · pec baic84200t@pec.istruzione.it
www.comprensivogabellibari.edu.it
Codice Meccanografico BAIC84200T · Codice Fiscale 93421150728

dell'obbligo vaccinale, accertato secondo la procedura di cui al comma 3 del medesimo articolo, "impone al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica". Il successivo comma 4, inoltre, stabilisce che "I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui al comma 1, provvedono, dal 1° aprile 2022 fino al termine delle lezioni dell'anno scolastico 2021/2022, alla sostituzione del personale docente e educativo non vaccinato mediante l'attribuzione di contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui i soggetti sostituiti, avendo adempiuto all'obbligo vaccinale, riacquistano il diritto di svolgere l'attività didattica".

Pertanto, a decorrere dal 1° aprile 2022, cessano gli effetti dei provvedimenti di sospensione del personale docente e educativo disposti ai sensi della previgente normativa per il mancato adempimento dell'obbligo vaccinale. Detto personale potrà essere adibito alla normale attività didattica solo se abbia adempiuto all'obbligo vaccinale, mentre, in caso di persistente inadempimento, dovrà essere sostituito secondo le modalità previste dal citato comma 4.

Il personale docente ed educativo inadempiente all'obbligo vaccinale potrà essere impiegato nello svolgimento di tutte le altre funzioni rientranti tra le proprie mansioni, quali, a titolo esemplificativo, le attività anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione.

A detto personale si applicano, fino al 15 giugno 2022 o fino alla data di adempimento dell'obbligo vaccinale, le vigenti disposizioni normative e contrattuali che disciplinano la prestazione lavorativa del personale docente ed educativo dichiarato temporaneamente inidoneo all'insegnamento.

Non svolgendo "attività didattiche a contatto con gli alunni", si ritiene, invece, che i dirigenti scolastici ed il personale ATA, pur se inadempienti all'obbligo vaccinale e comunque fermo restando tale obbligo, possano essere riammessi in servizio dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 24, e possano essere normalmente adibiti allo svolgimento di tutte le ordinarie attività.

ACCESSO AI LUOGHI DI LAVORO

Si evidenzia che per l'accesso ai luoghi di lavoro tutto il personale scolastico è comunque tenuto ad esibire, fino al termine del 30 aprile 2022, una delle **certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test** (c.d. green pass base) di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a-bis, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 521.Per i lavoratori "maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità" continua ad applicarsi la disciplina in materia di sorveglianza sanitaria espressamente prorogata fino al 30 giugno 2022 nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente 2.

ISTITUTO COMPRENSIVO **ARISTIDE GABELLI**
Via Lucca, s.n. · 70127 Bari-S. Spirito · Tel. 080 5336129
email baic84200t@istruzione.it · pec baic84200t@pec.istruzione.it
www.comprensivogabellibari.edu.it
Codice Meccanografico BAIC84200T · Codice Fiscale 93421150728

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

L'art. 5 del decreto-legge introduce nel decreto-legge n.52/2021 l'art. 10-quater recante gli **obblighi di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie** prevedendo (in sintesi) fino al 30 aprile 2022 l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 sui mezzi di trasporto, per l'accesso a funivie, cabinovie e seggiovie, per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto nonché per gli eventi e le competizioni sportivi. Inoltre, fino al 30 aprile 2022, in tutti i luoghi al chiuso diversi quelli sopra indicati e con esclusione delle abitazioni private, è fatto obbligo, sull'intero territorio nazionale, di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Si pone in evidenza che non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie: a) i bambini di età inferiore ai sei anni; b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo; c) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva. Inoltre, l'obbligo di indossare le mascherine in tutti i luoghi al chiuso non sussiste quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l'isolamento da persone non conviventi.

ISOLAMENTO E AUTOSORVEGLIANZA

Ai sensi dell'art. 4 che ha introdotto l'art.10-ter al decreto-legge n.52/2021 e ss.mm.ii., a far data dal 1° aprile 2022, le persone sottoposte alla misura dell'isolamento per provvedimento adottato dai Servizi dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali conseguente all'esito positivo di un test antigenico rapido o molecolare per SARS-CoV-2 devono osservare il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora fino all'accertamento della guarigione. A tal fine, restano confermate nella Regione Puglia le indicazioni già impartite con circolari precedenti adottate dallo scrivente Dipartimento in ordine (in sintesi) alla:

a) gestione dei casi di soggetti sintomatici da parte dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Libera Scelta, in attuazione agli Accordi nazionali e regionali vigenti, da effettuarsi mediante l'utilizzo delle funzionalità della piattaforma regionale "IRIS";

b) esecuzione dei test molecolari per accertamento del caso Covid-19, presso i drive through attivati dalle Aziende Sanitarie Locali, per i soggetti sintomatici in carico ai Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta e per i quali deve essere emessa la richiesta di esecuzione del test mediante la piattaforma "IRIS";

c) produzione automatica del provvedimento di isolamento, in caso di esito positivo al test di cui alla lettera b), per la durata prevista dalle indicazioni del Ministero della Salute;

d) esecuzione dei test molecolari per accertamento della guarigione dal Covid-19, presso i drive through attivati dalle Aziende Sanitarie Locali, per i soggetti già sintomatici in carico ai Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta; il test di accertamento della guarigione deve essere prescritto dal MMG/PLS solo dopo la scomparsa

ISTITUTO COMPRENSIVO **ARISTIDE GABELLI**
Via Lucca, s.n. · 70127 Bari-S. Spirito · Tel. 080 5336129
email baic84200t@istruzione.it · pec baic84200t@pec.istruzione.it
www.comprensivogabellibari.edu.it
Codice Meccanografico BAIC84200T · Codice Fiscale 93421150728

dei sintomi e mediante la piattaforma "IRIS", con le tempistiche già definite dalle circolari del Ministero della Salute;

e) produzione automatica del provvedimento di fine isolamento, in caso di esito negativo al test di accertamento della guarigione di cui alla lettera d) eseguito presso una delle strutture facenti parte della rete regionale SARS-CoV-2;

f) gestione dei casi di soggetti asintomatici risultati positivi a test antigenici rapidi o molecolari eseguiti presso una delle strutture ammesse a far parte della rete Regionale SARS-CoV-2, con produzione automatizzata del provvedimento di isolamento, della richiesta di esecuzione del test antigenico rapido di accertamento della guarigione, secondo le tempistiche definite dalle circolari del Ministero della Salute, del provvedimento di fine isolamento in caso di esito negativo al test.

Gli operatori dei Dipartimenti di Prevenzione addetti alle attività di sorveglianza e i referenti dei flussi Covid-19 sono tenuti a monitorare il corretto rispetto delle indicazioni operative di gestione dei casi Covid-19 e di registrazione dei dati nella piattaforma regionale "IRIS", al fine di intervenire tempestivamente per la risoluzione delle problematiche ad essa connesse.

A far data dal 1° aprile 2022 viene modificata la gestione delle persone definite come **"contatti stretti"** dei casi confermati positivi al SARS-CoV-2 per il quali **non si applicheranno più le pregresse disposizioni** in materia di quarantena fiduciaria ***bensì si applicherà il regime di autosorveglianza*** per tutte le fattispecie contemplate dalle circolari del Ministero della Salute. Il regime dell'autosorveglianza consiste nell'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti e con esclusione delle ipotesi di cui all'articolo 10-quater (Dispositivi di protezione delle vie respiratorie), commi 4 e 5 del decreto-legge n.52/2022 1 , fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri privati a ciò abilitati, **alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.** Il Ministero della Salute emanerà, comunque, circolari contenenti le modalità attuative di quanto previsto dall'art. 4 del D.L. n.24/2022. Sulla base di tali indicazioni, si procederà al conseguente adeguamento della piattaforma regionale "IRIS"

GESTIONE CASI SINTOMATICI E STRATEGIA DI TESTING IN AMBITO SCOLASTICO

In conformità a quanto previsto dal Decreto Legge 7 gennaio 2022, n. 1 e dal Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 e dalle rispettive note del Commissario Straordinario per l'Attuazione e il Coordinamento delle Misure di Contenimento e Contrasto all'Emergenza Epidemiologica COVID-19 dell'8 gennaio 2022 e del 28 gennaio 2022, si evidenzia che l'effettuazione gratuita, con oneri a carico dei fondi stanziati in favore della Struttura

ISTITUTO COMPRENSIVO **ARISTIDE GABELLI**
Via Lucca, s.n. · 70127 Bari-S. Spirito · Tel. 080 5336129
email baic84200t@istruzione.it · pec baic84200t@pec.istruzione.it
www.comprensivogabellibari.edu.it
Codice Meccanografico BAIC84200T · Codice Fiscale 93421150728

Commissariale e da essa attribuiti alle Regioni, dei test antigenici rapidi per SARSCoV-2 per finalità di sorveglianza scolastica si è conclusa in data 28 febbraio 2022.

Per quanto precede, ai sensi delle vigenti disposizioni nazionali e regionali in materia di sorveglianza scolastica, il costo dei test antigenici rapidi eseguiti in favore dei "contatti scolastici" di caso confermato SARS-CoV-2 in ambito scolastico deve intendersi a carico del Servizio Sanitario Regionale fino al 31.03.2022 e, pertanto, le farmacie e le strutture facenti parti della rete regionale SARS-CoV-2 devono garantire, senza soluzione di continuità, le attività di testing anche in favore dei contatti in ambito scolastico secondo quanto già stabilito con nota AOO/005/0001119 del 07/02/2022 .

A tal fine, si ribadisce che l'**esecuzione del test SARS-CoV-2, con oneri a carico del Sistema Sanitario Regionale, potrà avvenire esclusivamente presso uno degli erogatori della rete regionale SARS-CoV-2 e previa emissione, nel rispetto delle indicazioni operative, della richiesta dematerializzata prodotta dal sistema informativo regionale "IRIS" per finalità di sorveglianza scolastica.**

Come previsto dall'art. 3 del decreto-legge n.52/2021 come sostituito dal richiamato art. 9 del decreto legge n.24/2022, **decadendo dal 1° aprile 2022 le previgenti misure di quarantena applicabili all'ambito scolastico, la strategia di testing sarà limitata ai soli soggetti sintomatici.**

La gestione dei casi positivi al test SARS-CoV-2 (alunni, educatori, personale scolastico docente e non docente) continua ad essere realizzata secondo le previsioni della circolare del Ministero della Salute prot. 0060136 del 30.12.2021 e successive, con i modelli organizzativi e le procedure già in atto. Pertanto, gli alunni che dovessero risultare positivi a un test antigenico rapido o molecolare eseguito presso una delle strutture erogatrici facenti parte della rete regionale SARS-CoV-2 e il cui dato di esito risulterà registrato nel sistema informativo regionale "IRIS", **riceveranno automaticamente un provvedimento di isolamento.**

Gli **alunni positivi asintomatici** riceveranno, altresì, automaticamente la richiesta per l'esecuzione del test antigenico rapido per l'accertamento della guarigione da effettuarsi al termine del periodo di isolamento; con la richiesta così prodotta i soggetti interessati si potranno rivolgere direttamente presso uno degli erogatori facenti parte della rete regionale SARS-CoV-2 per l'esecuzione del test con oneri a carico del Servizio Sanitario.

Gli **alunni positivi sintomatici** continueranno, invece, ad essere presi in carico e gestiti dal proprio Pediatra di Libera Scelta o dal proprio Medico di Medicina Generale per la sorveglianza sanitaria e l'accertamento della guarigione a seguito della scomparsa dei sintomi, come da circolare del Ministero della Salute prot. 0060136 del 30.12.2021 e conseguenti indicazioni operative regionali.

Quanto innanzi si applica anche agli educatori, al personale docente/non docente degli istituti scolastici.

Secondo quanto espressamente indicato dai commi 2 e 3 dell'art. 3 del decreto-legge n.52/2021, come sostituito dall'art. 9 del decreto-legge n.24/2022, **alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto**

ISTITUTO COMPRENSIVO **ARISTIDE GABELLI**
Via Lucca, s.n. · 70127 Bari-S. Spirito · Tel. 080 5336129
email baic84200t@istruzione.it · pec baic84200t@pec.istruzione.it
www.comprensivogabellibari.edu.it
Codice Meccanografico BAIC84200T · Codice Fiscale 93421150728

giorno successivo all'ultimo contatto, dovrà essere effettuato un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2.

Pertanto, i Medici di Medicina Generale e i Pediatri di Libera Scelta assicurano la presa in carico e gestione dei soggetti sintomatici e il rispetto delle tempistiche di esecuzione dei test mediante la piattaforma regionale "IRIS".

A **far data dal 1° aprile 2022, dovrà cessare ogni trasmissione di comunicazioni e dei fogli elettronici da parte dei Dirigenti degli Istituti Scolastici verso i Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali territorialmente competenti (rif. note prot. AOO/005/0001119 del 07.02.2022 e prot. AOO/005/0000744 del 26.01.2022)**

RIAMMISSIONE IN PRESENZA

La riammissione in presenza degli alunni posti in isolamento ai sensi dell'art.10-ter del decreto-legge n.52/2021 e ss.mm.ii. avverrà, come previsto dal comma 4 dell'art. 3 dello stesso decreto-legge, mediante la presentazione dell'attestato di esito negativo al test antigenico rapido o molecolare per SARS-CoV-2 eseguito presso le farmacie e le strutture facenti parte della rete regionale SARS-CoV-2.

F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Liliana De Robertis

"Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.L.vo. 39/1993"